



Data 12/03/2020

Protocollo N° 0117055 Class: 1.760.01.1 Fasc.7

Allegati N° 1 per tot.pag. 4

Oggetto: Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 (Notifica del DDR n. 48 del 11 mar 2020).

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Alla Vigilanza Venatoria  
presso le Province del Veneto e la  
Città Metropolitana di Venezia  
LL. SS. a mezzo PEC:  
[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)  
[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)  
[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Coordinamento della  
Vigilanza Venatoria Volontaria  
(ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992)  
presso le Province del Veneto e la  
Città Metropolitana di Venezia  
LL. SS. a mezzo PEC:  
[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)  
[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Area Sviluppo Economico  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la  
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare  
Carabinieri per il Veneto  
a mezzo PEC: [fpd44108@pec.carabinieri.it](mailto:fpd44108@pec.carabinieri.it)

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

[fide.veneto@pec.it](mailto:fide.veneto@pec.it)  
[anlcregioneveneto@pec.it](mailto:anlcregioneveneto@pec.it)  
[associazionecacciatoriveneti@pec.it](mailto:associazionecacciatoriveneti@pec.it)  
[confavi@pec.it](mailto:confavi@pec.it)  
[rimax@pec.it](mailto:rimax@pec.it)  
[arcicacciaveneto@pec.it](mailto:arcicacciaveneto@pec.it)  
[epsveneto@confagricoltura.legalmail.it](mailto:epsveneto@confagricoltura.legalmail.it)  
[tarcisio.defranceschi@postecert.it](mailto:tarcisio.defranceschi@postecert.it)

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:  
via Padana Inferiore Ovest, 58  
I-37045 Legnago VR

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 48 del 11 mar 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate,



rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.», con cui si è disposto quanto segue:

«2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;».

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini di Caccia, i soggetti titolari di autorizzazione per Zone di Addestramento Cani ed i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile, ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
dr. Gianluca Fregolent

U. O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria

il Direttore: Arzenton dr. Adriano

Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo

Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare

tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it

Referente pratica: \_\_\_\_\_ - tel. +39041279 \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
**agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **49** del **11 MAR. 2020**

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone, ai fini di efficace e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni di cui ai DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 e al fine di evitare così il verificarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, autorizzate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articolo 18, commi 1, 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- DDR n. 4 del 14 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

**PREMESSO CHE** con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente;

**DATO ATTO** che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

**DATO ATTO** altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la predetta DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente alle funzioni in materia di caccia e di pesca;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono, e tra questi è compresa anche la variazione della denominazione della Direzione da Agroambiente, Caccia e Pesca ad Agroambiente, Programmazione E Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a far data dal 1 ottobre 2019;

**VISTE** le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e richiamato, a tal fine, quanto disposto al punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

*Mod. A - originale*

**RICHIAMATO** il DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR, che assegna, tra l'altro, alla competenza dei provvedimenti dei predetti Direttori:

- il rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

**RICHIAMATO** il successivo DDR n. 4 del 14 gennaio 2020, con cui si è provveduto ad adottare le Linee di indirizzo n. 1 in materia di gare e prove cinofile, da applicare a cura delle predette Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» in sede di istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

**VALUTATI** i contenuti prescrittivi e dispositivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, finalizzati al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale;

**RICHIAMATO**, in particolare, quanto prevede l'articolo 1, lettera g) del DPCM del 8 marzo 2020 in ordine alla sospensione, sino al 3 aprile 2020, di tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico e privato;

**RICHIAMATO**, altresì, ed in particolare, quanto prevede l'articolo 1, punto 2 del DPCM del 9 marzo 2020 in ordine al divieto, sino al 3 aprile 2020, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché il successivo punto 3 del medesimo articolo, laddove si prevede una modifica ed integrazione al regime di sospensione, sempre sino al 3 aprile 2020, di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

**CONSIDERATO** che, per le loro caratteristiche intrinseche e le modalità di concreta attuazione, le attività autorizzate ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, risultano rientrare integralmente nel quadro di attività oggetto di sospensione in applicazione dell'articolo 1, lettera g) del DPCM 8 marzo 2020 e dell'articolo 1, punti 2 e 3 del DPCM 9 marzo 2020, anche in considerazione del fatto che trattasi di attività che si svolgono su territorio libero e non compartimentato e quindi i rischi connessi e derivanti dall'assembramento e dalla contiguità tra persone appaiono cogenti e concreti;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere con urgenza a disporre, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

**RITENUTO**, altresì, di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

Tutto ciò premesso,



**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

**VISTA** la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.» e **RICHIAMATO** quanto prevede l'articolo 18 della medesima;

**VISTA** la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»»;

**VISTO** il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.» Precitazioni.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca. (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.»;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

**VISTA** la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2020»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «Legge di stabilità regionale 2020»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

**VISTA** la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022»;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «Bilancio finanziario e gestionale 2020»;

**VISTA** la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022»;

**ATTESA** la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

## DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:
  - dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
  - di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
  - dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
  - dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

3. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;
4. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE  
- dr. Gianluca FREGOLENT -



*Gianluca Fregolent*